

STATUTO

TORTUGA S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA SVIZZERA 7

Numero REA: LT - 147623

Codice fiscale: 02122900596

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "E"
al rep. 806/516

STATUTO

"TORTUGA S.R.L."

Art. 1 - Denominazione

La società è denominata: "TORTUGA S.R.L.".

Art. 2 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- l'attività ricreative di ogni genere nel settore marino, tipo affitto moto d'acqua, affitto e assistenza su imbarcazioni, gommoni e comunque su ogni genere di natante, trasporto passeggeri per attività marine, attività connesse al paracadutismo, recupero di imbarcazioni, attività di immersione di ogni tipo e genere, recupero relitti affondati e comunque ogni altra attività possibile connessa con il mare sia a livello di attività commerciale sia a livello sportivo agonistico e non e comunque ogni genere di attività sia commerciale che ricreativa legata al mare e non.
- la gestione di strutture turistico recettive, di ristorazione e somministrazione alimenti e bevande, gestione di attività ricreative, e noleggio di attrezzature balneari, l'autotrasporto merci, per conto terzi e con qualsiasi mezzo;
- la gestione e manutenzione di spiagge libere, attrezzate ed o balneari;
- la gestione di stabilimenti balneari, ristoranti ed alberghi;
- la Logistica in genere;

3 di 30

banche, istituti di credito pubblici e privati e prestare fideiussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.

La società, per le attività che rientrano nell'oggetto sociale potrà in generale chiedere di beneficiare di tutte le agevolazioni finanziarie e fiscali, nonché di tutte le provvidenze e priorità riservate dalle normative vigenti nazionali e comunitarie.

Art. 3 - Sede

La società ha sede nel Comune di Latina (LT) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'Organo Amministrativo, spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato e l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo Amministrativo.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata a tempo indeterminato.

Art. 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.500,00 (millecinquecento

	virgola zero zero).
	Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche
	in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia
	in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.
	5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale
	sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.
	Le quote di nuova emissione potranno essere liberate anche
	mediante conferimento di beni in natura con applicazione
	degli artt. 2464 e ss. c.c., in tal caso può essere escluso o
	limitato il diritto di sottoscrizione dei soci.
	Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti
	del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di
	partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso,
	spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il
	diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.
	5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e
	finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza
	obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.
	Art. 6 - Domiciliazione e Comunicazioni
	6.1 Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci
	e del Revisore, se nominati, per i loro rapporti con la
	società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.
	6.2 Ogni comunicazione riguardante l'attività sociale potrà
	essere comunicata con ogni mezzo utile per la prova della
	ricezione anche in deroga a quanto eventualmente disposto nel

	presente statuto.
	Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi
	7.1 In caso di trasferimento delle partecipazioni, a
	qualsiasi titolo esso avvenga, ai soci spetta il diritto di
	prelazione per l'acquisto.
	In caso di trasferimento a titolo gratuito il valore della
	quota è determinato in base all'art. 2473 comma 3 c.c.
	7.2 Il trasferimento delle quote produce effetto verso la
	società dalla data della sua iscrizione nel Registro delle
	Imprese.
	7.3 Pertanto il socio che intende vendere o comunque
	trasferire la propria partecipazione dovrà darne
	comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera
	raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi; la
	comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e
	le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare,
	il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari
	delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto
	di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la
	comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio
	offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con
	lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 20
	(venti) giorni dalla data di spedizione (risultante dal
	timbro postale) della offerta di prelazione.
	7.4 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo

	indicato dall'offerente.
	7.5 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta.
	7.6 Fermo restando il diritto di prelazione spetta anche ai soci non cedenti la facoltà di esprimere il mero gradimento sulla persona del supposto cessionario delle quote sociali.
	A tal fine nella comunicazione di cui sopra dovranno essere inserite anche le generalità complete del cessionario.
	Il gradimento viene concesso a maggioranza assoluta dei soci non cedenti e viene comunicato entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di spedizione della comunicazione dell'offerta in prelazione.
	La decisione dei soci è inappellabile.
	Al cedente al quale viene negato il gradimento spetta il diritto di recesso.
	Art. 8 - Morte del socio
	8. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili a causa di morte.
	Art. 9 - Recesso
	9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
	a. il cambiamento dell'oggetto della società;
	b. il cambiamento del tipo della società;
	c. la fusione e la scissione della società;
	d. la revoca dello stato di liquidazione;

e. il trasferimento della sede della società all'estero;	
f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;	
g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;	
h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;	
i. la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta;	
l. in tutti gli altri casi previsti dalla legge.	
Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 - quater c.c.	
9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.	
La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.	

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 20 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 10 - Esclusione

10.1 Il socio può essere escluso dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi:

- per il venir meno per qualsiasi motivo delle opere e dei servizi conferiti e/o della garanzia prestata;
- per la sua condanna con sentenza irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni;
- per la sua dichiarazione di fallimento, interdizione, inabilitazione;
- per gravi inadempienze nelle obbligazioni che a lui derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- per la sopraggiunta inidoneità a conferire in società l'opera promessa;

- per la mancata partecipazione consecutiva a tre o più decisioni o riunioni assembleari dei soci.

10.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. L'Organo Amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

10.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 11.

10.4 Qualora la società sia composta da due soci, si applica l'ultimo comma dell'art. 2287 c.c.

Art. 11 - Liquidazione delle partecipazioni

11.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 8, 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo e Revisione, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.2 ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale

competente del luogo ove si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto al precedente punto 10.4 per l'ipotesi di esclusione. In questo ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma primo n. 5 c.c.

Art. 12 - Unico socio

12.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli Amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli Amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere

	alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
	Le dichiarazioni degli Amministratori al Registro delle
	Imprese riguardanti la variazione della compagine sociale
	devono essere effettuate entro trenta giorni decorrenti
	dall'iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti che la
	producono.
	Art. 13 - Soggezione ad attività di direzione e controllo
	13. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione
	all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e
	nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura
	degli Amministratori, presso la sezione del Registro delle
	Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c.
	Art. 14 - Amministratori
	14.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su
	decisione dei soci in sede della nomina:
	a. da un Amministratore Unico;
	b. da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a
	cinque Amministratori, secondo il numero determinato dai soci
	al momento della nomina;
	c. da due o più Amministratori con poteri congiunti,
	disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.
	Qualora vengano nominati due o più Amministratori senza
	alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei
	poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio
	di Amministrazione.

	14.2 Gli Amministratori possono essere anche non soci.
	14.3 Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza
	di cui all'articolo 2390 c.c., salva diversa disposizione
	dell'assemblea.
	Art. 15 - Durata della carica, revoca, cessazione
	15.1 Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o
	dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento
	della nomina.
	15.2 Gli Amministratori sono rieleggibili.
	15.3 La cessazione degli Amministratori per scadenza del
	termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo
	Amministrativo è stato ricostituito.
	Art. 16 - Consiglio di Amministrazione
	16.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento
	della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i
	suoi membri un Presidente.
	Art. 17 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione
	17.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza
	collegiale.
	17.2 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione,
	ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede
	affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente
	informati sulle materie da trattare.
	17.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti
	gli Amministratori, all'Organo di Controllo o di Revisione,

se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

17.4 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

17.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo o Revisione, se nominati.

17.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

17.7 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, possano svolgersi anche per teleconferenze, videoconferenza, comunicazione video-scritta in tempo reale (chat), secondo apposito regolamento deliberato dall'organo amministrativo.

Tale regolamento disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni.

In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18 - Poteri dell'Organo Amministrativo

18.1 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli Amministratori.

18.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

18.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto della nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli Amministratori congiuntamente tra loro.

18.4 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

19.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della
società.

19.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

16 di 30

17 di 30

obbligatoria. In tal caso i soci possono optare per ciascuna	
delle forme di Organo di Controllo di cui sopra.	
Art. 22 - Composizione e durata	
22.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi	
e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è	
nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso	
collegio.	
22.2 Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i membri	
dell'Organo di Controllo e Revisione devono essere revisori	
contabili, iscritti nel registro istituito presso il	
Ministero di Giustizia.	
22.3 Qualora la nomina dell'Organo di Controllo o Revisione	
non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma	
dell'art. 2397 c.c.	
22.4 I membri del Collegio Sindacale, il Sindaco Unico o il	
Revisore sono nominati dai soci. Essi restano in carica per	
tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di	
approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
carica.	
Qualora la nomina dell'Organo di Controllo o di Revisione non	
sia obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 c.c., all'atto della	
nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.	
La cessazione dei componenti dell'Organo di Controllo o	
Revisione per scadenza del termine ha effetto nel momento in	
cui l'organo stesso è stato ricostituito.	

19 di 30

25.3 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

	Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale
	i motivi del proprio dissenso.
	25.4 I membri dell'Organo di Controllo e Revisione devono
	assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle
	adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato
	esecutivo.
	Art. 26 - Decisioni dei soci
	26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli
	argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
	sottopongono alla loro approvazione.
	26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
	a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
	b. la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo
	Amministrativo;
	c. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio
	Sindacale o del Revisore;
	d. le modificazioni dello statuto;
	e. la decisione di compiere operazioni che comportano una
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una
	rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché
	l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità
	illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
	f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della

società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;

g. la decisione in ordine all'esclusione di un socio.

Art. 27 - Diritto di voto

27.1 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

27.2 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

27.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 28 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

28.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze nel Registro delle Imprese.

28.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale o dal Revisore, se nominati, o anche da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge; in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori debbono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

29.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. Comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la

29.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si
reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa
l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i
membri dell'Organo di Controllo o Revisione, se nominati,
sono presenti o informati e nessuno si oppone alla
trattazione dell'argomento.

30.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall'Amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più Amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

30.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, anche per teleconferenze, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat) alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 31 - Deleghe

- 31.1 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.
- 31.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
- 31.3 La rappresentanza può essere conferita ad Amministratori mentre non può essere conferita ai membri dell'Organo di Controllo o Revisione, se nominati.

Art. 32 - Verbale dell'assemblea

32.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio.

Art. 33 - Quorum costitutivi e deliberativi

33.1 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

33.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

33.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 34 - Bilancio ed utili

34.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

34.2 Alla fine dell'esercizio sociale l'Organo Amministrativo redige, a norma di legge, il bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ai sensi dell'art. 2423 e segg. cod. civ. e provvede alle conseguenti formalità.

34.3 Dagli utili netti risultanti dal bilancio, deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale finché questa non

città in cui ha sede la società.

Art. 37 - Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa
riferimento alle norme previste dal codice civile per le
società a responsabilità limitata.

Firmato: PRESTIPINO Domenico

Firmato: Edoardo MARCUCCI (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 D.LGS. 7 marzo 2005 n. 82. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Latina, aut. AGEDRLAZ n. 0086987 del 08.10.2020

Roma, lì 26 febbraio 2024